

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/(UAMI), Medion AG

Conclusioni della ricorrente

— annullare la sentenza T-460/07;

— condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-460/07 per il motivo che il Tribunale considera erroneamente in tale sentenza che sussiste un rischio di confusione tra i marchi LIFE e LIFE BLOG e, pertanto, ha erroneamente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾. Con ciò è stato violato il diritto dell'Unione.

Invero il Tribunale ha dichiarato quanto alla somiglianza dei marchi che i segni da confrontare sono LIFE e LIFE BLOG, ma ha in seguito operato manifestamente in maniera contraddittoria con siffatta constatazione quando si è limitato a considerare, quale motivo di somiglianza tra i segni, l'elemento LIFE del marchio unitario LIFE BLOG.

In tale contesto il Tribunale ha esaminato in maniera non corretta il punto relativo a quali consumatori rientrino nel pubblico di riferimento ed il punto su come i consumatori comprendano i segni ed ha così violato con la sua sentenza i principi riconosciuti nella giurisprudenza della Corte.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 2 aprile 2010 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General del Estado

(Causa C-157/10)

(2010/C 179/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Convenuta: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

Se gli artt. 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino a una normativa nazionale (adottata unilateralmente o conformemente a una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione internazionale) che vieta, nell'ambito delle disposizioni contro la doppia imposizione, di dedurre dall'imposta sulle società l'importo dovuto in altri Stati membri dell'Unione europea su redditi soggetti a detta imposta e percepiti nel territorio di questi, nel caso in cui l'importo dovuto non sia stato pagato in virtù di esenzioni, sgravi o altri vantaggi fiscali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla (Spagna) il 7 aprile 2010 — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Causa C-177/10)

(2010/C 179/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla

Parti

Ricorrente: Francisco Javier Rosado Santana

Convenuto: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva [del Consiglio 28 giugno 1999, 99/70/CE ⁽¹⁾, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato] debba essere interpretata nel senso che, qualora un giudice costituzionale di uno Stato membro dell'Unione abbia stabilito che l'attribuzione ai dipendenti pubblici a tempo determinato di diritti diversi da quelli conferiti ai dipendenti pubblici di ruolo può risultare compatibile con la Costituzione di tale Stato, ciò escluda necessariamente l'applicabilità della menzionata normativa comunitaria nell'ambito della pubblica amministrazione dello Stato di cui trattasi.

- 2) Se detta direttiva debba essere interpretata nel senso che osta a che un giudice nazionale interpreti il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione in modo da escludere in generale dal loro ambito di applicazione l'equiparazione tra dipendenti pubblici a tempo determinato e dipendenti pubblici di ruolo.
- 3) Se [la] clausola [4 della direttiva] debba essere interpretata nel senso che osta a che i servizi prestati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato non vengano computati a titolo di anzianità di servizio acquisita quando si diviene dipendenti a tempo indeterminato e concretamente ai fini della retribuzione, classificazione o progressione di carriera nel pubblico impiego.
- 4) Se detta clausola obblighi a interpretare la normativa nazionale nel senso che non esclude dal computo dei periodi di servizio dei pubblici impiegati quelli prestati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
- 5) Se detta clausola debba essere interpretata nel senso che, quand'anche il regolamento di un concorso pubblico sia stato pubblicato e non sia stato impugnato dall'interessato, il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare se tale regolamento risulti in contrasto con il diritto comunitario e, in caso affermativo, debba disapplicare il medesimo regolamento o la disposizione nazionale che ne costituisce il fondamento, in quanto contrarie alla menzionata clausola.

(¹) GU L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 9 aprile 2010 — Jarosław Słaby/Minister Finansów

(Causa C-180/10)

(2010/C 179/28)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Jarosław Słaby

Convenuto: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Se una persona fisica la quale esercita un'attività agricola su un fondo e successivamente, tenendo conto di una modifica del piano regolatore generale, sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di tale persona, ha posto fine all'attività stessa ed ha riconvertito il patrimonio in patrimonio privato, l'ha suddiviso in lotti minori (terreni destinati a residenze estive) e ne ha intrapreso la vendita, sia obbligata a tale titolo, in quanto soggetto passivo dell'IVA, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE (¹) nonché dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta diret-

tiva 77/388/CEE (²), alla liquidazione dell'IVA sulla base di un'attività commerciale.

(¹) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

(²) Sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny il 9 aprile 2010 — Emilian Kuć e Halina Jeziorska-Kuć/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Causa C-181/10)

(2010/C 179/29)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti: Emilian Kuć e Halina Jeziorska-Kuć

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se ad un agricoltore forfettario ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (¹), il quale procede alla vendita di lotti, usati in precedenza per la sua attività agricola, destinati dal piano regolatore generale del comune alla costruzione di edifici residenziali e di servizi, tuttavia acquistati come terreni agricoli (esenti da IVA), sia applicabile l'art. 16 di tale direttiva a norma del quale la destinazione di beni della propria impresa da parte di un soggetto passivo al proprio uso privato o ad altri fini estranei alla sua impresa è assimilata a una cessione a titolo oneroso solo quando tali beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA.